



Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2013/53/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuazione della direttiva 2013/53/UE a norma della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il decreto interministeriale 04 novembre 2016, recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Considerato che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l'eventuale conferimento della delega all'Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009;

al' M

Vista la domanda della società ANS - Agenzia Nazionale per la Sicurezza S.r.l., con sede legale in Roma – Via Stefano Jacini 68, acquisita in atti in data 29 ottobre 2019 con protocollo MSE 309074, volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di certificazione CE, per i prodotti di cui alla direttiva sopracitata;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Visto il decreto interministeriale 07 febbraio 2017, concernente la determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento dell'importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo, effettuato dalla società istante conformemente all'art.4 ed all'allegato I del decreto interministeriale 07 febbraio 2017 sopra citato;

Tenuto conto dell'emergenza COVID-19 e della conseguente sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza di cui all'art. 103, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23;

Considerata l'estensione del periodo di notifica fino al 19/12/2020, attuata sulla base della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, con la quale è data facoltà alle autorità notificanti di prorogare il termine di notifica fino a 3 mesi in conseguenza degli effetti prodotti dall'emergenza COVID-19;

Considerato che a causa dell'emergenza COVID – 19, il perseguimento dell'obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, non consente al momento di effettuare verifiche in loco, che saranno oggetto di successiva programmazione;

Visto il verbale della riunione del 9/12/2020 della Struttura tecnica, di cui all'art. 11 del citato decreto interministeriale 04 novembre 2016, istituita con il decreto interdirettoriale n. 22 del 26 febbraio 2019, nel quale si esprime parere favorevole sulla idoneità e competenza dell'organismo richiedente all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Acquisite agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, della Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Ritenute tali dichiarazioni sostitutive della Comunicazione antimafia sufficienti, per l'aspetto trattato, ai fini dell'adozione del presente decreto di autorizzazione e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

DECRETANO:

Art. 1.

L'Organismo ANS - Agenzia Nazionale per la Sicurezza S.r.l., con sede legale a Roma in Via Stefano Jacini 68, è autorizzato a svolgere i compiti di parte terza nelle valutazioni di conformità dei prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, per le procedure e i prodotti di seguito elencati.

al' M

Prodotti / Emissioni	Procedure/Moduli	Allegato D.Lvo 5/2016	Allegati della Direttiva o della Decisione
Unità da diporto e moto d'acqua	Modulo A1 Modulo B Modulo C Modulo F Modulo G Modulo APC	All. IV All. V All. VI All. IX All. X All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU
Componenti	Modulo B Modulo C Modulo F Modulo G Modulo APC	All. V All. VI All. IX All. X All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU
Emissioni gas di scarico	Modulo B Modulo C Modulo C1 Modulo F Modulo G Modulo APC	All. V All. VI All. XVII All. IX All. X All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU
Emissioni sonore	Modulo A1 Modulo G Modulo APC	All. IV All. X All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU

Art. 2.

1. La presente autorizzazione decorre dal 20 dicembre 2020, ha validità quadriennale ed è notificata alla Commissione Europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designed Organizations) con pari validità temporale.

2. Entro il periodo di validità il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - Div. VII e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Div. 7.

2. Nel caso in cui, nel corso dell'attività di controllo e vigilanza, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o il mancato rispetto degli obblighi prescritti, si procederà a limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione e la notifica in funzione della gravità degli inadempimenti.

Art. 4

Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione Europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, le spese per le procedure connesse al rilascio e al mantenimento della

al' M

presente autorizzazione nonché alla notifica alla Commissione Europea, secondo le disposizioni del decreto del 7 febbraio 2017 di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it/, Sezione "Impresa", Menu "Normativa Tecnica", Sottomenu "Organismi di valutazione delle conformità") e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it/).

2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica del medesimo al soggetto destinatario.

Data

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ
PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA
TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

Avv. Loredana Gulino

at' M